



BRIOSCHI
SVILUPPO
IMMOBILIARE

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Approvata dal consiglio di amministrazione di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. dell'11 novembre 2021**

BRIOSCHI
SVILUPPO IMMOBILIARE SPA
dal 1907

Via P. Tamburini 13
20123 Milano
Tel. +39 02485616.1
Fax +39 02463260
www.brioschi.it
info@brioschi.it

Cap. soc. € 205.656.757,24 i.v.
R.E.A. Milano 10761
C.F. e P. I.V.A. 00720900158



INDICE

PREMESSA.....	3
1. DEFINIZIONI.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
3. SOGLIE DI RILEVANZA	6
4. CASI DI ESCLUSIONE.....	6
5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	8
6. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
7. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	11
8. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	12
9. PRESIDI ALTERNATIVI	14
10. DELIBERE-QUADRO	14
11. CASI DI URGENZA	15
12. COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA CON L'ART. 154-BIS DEL TUF	16
13. OBBLIGHI INFORMATIVI	16
14. INFORMATIVA AL PUBBLICO	17
15. MODIFICA DELLA PROCEDURA.....	17
16. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE	17
APPENDICE	18



PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (“**Brioschi**” o la “**Società**”) adottata, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data [11 novembre 2021], ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2391-*bis* cod. civ. e del “*Regolamento operazioni con parti correlate*” adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, da ultimo con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (la “**Procedura**”).

Il presente documento tiene altresì conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto indicazioni e orientamenti in materia di applicazione del Regolamento OPC (la “**Comunicazione**”).

1. DEFINIZIONI

Ai fini della Procedura, oltre alle altre definizioni indicate in altre disposizioni della stessa e nel Regolamento OPC, ai termini ed espressioni indicati in maiuscolo è attribuito il significato qui di seguito indicato (indipendentemente dal fatto che siano adottati al plurale o al singolare).

1.1 Amministratori Coinvolti nell’Operazione:

indica gli amministratori della Società che abbiano un interesse nell’Operazione con Parte Correlata, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

1.2 Amministratori Indipendenti:

indica gli amministratori non esecutivi della Società in possesso dei requisiti previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate *pro tempore* vigente adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all’atto della nomina e successivamente con cadenza almeno annuale.

1.3 Amministratori Non Correlati:

indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate di tale controparte.

1.4 Condizioni di Mercato o Standard:

indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate della Società per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

1.5 Comitato OPC:

indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società di cui al successivo articolo 5.

1.6 Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

indica i soggetti definiti come tali nella Appendice.

1.7 Esperto Indipendente:



indica l'esperto (persona fisica o giuridica) indipendente scelto e nominato dal Comitato OPC (o su indicazione del Comitato OPC) con il compito di assistere il Comitato OPC stesso nello svolgimento delle sue funzioni nonché ai sensi del successivo articolo 9 in caso di presidi alternativi. L'indipendenza è verificata dal Comitato OPC prima del conferimento dell'incarico, avendo riguardo in particolare alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (a) la Società, i soggetti che controllano la Società, le società controllate o soggette a comune controllo della Società, gli amministratori della Società e delle predette società; (b) la Parte Correlata, i soggetti che controllano la Parte Correlata, le società controllate o soggette a comune controllo della Parte Correlata, gli amministratori della Parte Correlata e delle predette società.

1.8 Interessi Significativi:

indica gli interessi generati da significativi rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra (a) le società controllate (anche congiuntamente) o società collegate della Società che siano controparti di un'Operazione con Parte Correlata e (b) altri Parti Correlate della Società. Sussistono Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui: (i) in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'OPC è svolta. La valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata della Società (ivi inclusi i piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche; (ii) la controllata o collegata della Società sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto o entità che controlla o esercita un'influenza notevole sulla Società, qualora il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto o entità nella Società. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione interessata. Qualora alla partecipazione si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione.

Non rappresentano invece, di per sé, un Interesse Significativo: (a) la mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategica tra la Società e le società controllate o collegate della Società; (b) la semplice detenzione di una partecipazione nella società controllata o collegata della Società da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

1.9 Operazioni con Parti Correlate (o anche OPC od Operazione):

indica, con riferimento alla Società, le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione della Procedura.

1.10 Operazioni Ordinarie:

indica le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa connessa svolte dalla Società ovvero dalle sue controllate e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di "Investimento" o "Attività Finanziaria" (in seguito "Attività Caratteristica"). A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie,

purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite, le OPC che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrino nell'ordinario esercizio dell'Attività Caratteristica. Ai fini di quanto precede:

È un "Investimento": (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti".

È "Attività Finanziaria" ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

1.11 Parti Correlate:

indica, con riferimento alla Società, i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 come individuati nell'appendice al Regolamento OPC e qui riportati nell'Appendice per agevolare la consultazione dalla Procedura.

1.12 Regolamento Emittenti:

indica il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato nel testo *pro tempore* vigente.

1.13 Regolamento OPC:

indica il "Regolamento operazioni con parti correlate", comprensivo dei suoi appendici e allegati, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato nel testo *pro tempore* vigente.

1.14 Soci Non Correlati:

indica i soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle Parti Correlate, sia alla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata, sia alla Società.

1.15 TUF:

indica il Decreto Legislativo n. 58 del 28 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato nel testo *pro tempore* vigente.

2. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

2.1 La Procedura stabilisce, in conformità al Regolamento OPC, le regole volte ad assicurare la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Brioschi, direttamente o per il tramite di società da questa controllate (secondo i criteri di cui all'art. 2359 cod. civ.).

2.2 Per Operazioni con Parti Correlate poste in essere "per il tramite" di società controllate si intendono le OPC compiute da società controllate da Brioschi sottoposte all'esame o all'approvazione della Società. A tal fine: (a) l'esame o l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non devono necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni, né devono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, essendo sufficiente che

un organo o un esponente aziendale di Brioschi esamini preventivamente o approvi l'Operazione con Parti Correlate in forza delle deleghe o attribuzioni conferitegli; (b) per "esame" si intende non la mera ricezione di informazioni inerenti all'Operazione con Parti Correlate compiuta dalla società controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari), bensì una valutazione dell'Operazione con Parti Correlate che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della società controllata.

3. SOGLIE DI RILEVANZA

- 3.1 Sono Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza ("**OPC di Maggiore Rilevanza**"), le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie di maggiore rilevanza previste dal Regolamento OPC.
- 3.2 Sono Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo (in seguito "**OPC di Importo Esiguo**") le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un controvalore (da determinarsi secondo i criteri previsti dal Regolamento OPC per il calcolo del controvalore delle Operazioni con Parti Correlate):
- (a) non superiore ad euro 150.000,00, nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, ovvero una società di persone o di capitali controllata da una persona fisica secondo i criteri di cui art. 2359 cod. civ.
 - (b) non superiore ad euro 200.000,00, nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, società, ente, patrimonio od organizzazione, con esclusione dei casi di cui al precedente paragrafo (a) del presente articolo 3.2 della Procedura.
- 3.3 Sono Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (in seguito "**OPC di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

4. CASI DI ESCLUSIONE

- 4.1 Fermi restando gli altri casi di esenzione (in tutto o in parte) dall'applicazione del Regolamento OPC previsti dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo applicabile, il Regolamento OPC e la Procedura non si applicano:
- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, nonché gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ.; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; e (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
 - (c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di



amministrazione e, ove istituito, del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.. La Procedura non si applica altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale.

- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (e) alle deliberazioni – diverse da quelle di cui alla precedente lettera (c) – in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e in maggioranza da Amministratori Indipendenti; e
 - (iii) la remunerazione assegnata agli amministratori investiti di particolari cariche nonché agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni di Mercato o Standard. In tale ipotesi, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le OPC di Maggiore Rilevanza dall'art. 5, commi da 1 a 7, del Regolamento OPC, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**Market Abuse Regulation**"):
 - (i) la Società comunica a Consob e al Comitato OPC entro il termine prescritto dal Regolamento OPC, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (ii) il Comitato OPC verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni di Mercato o Standard entro 60 giorni dalla data in cui riceve la comunicazione di cui alla precedente lettera (i);
 - (iii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni di Mercato o Standard;



- (g) alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Brioschi con società controllate o tra società controllate di Brioschi, in entrambi i casi anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Brioschi, o sue società controllate, con società collegate a Brioschi, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
- 4.2 Nei casi di esenzione indicati nelle lettere (d), (e), (f) e (g) del precedente articolo 4.1, la Società ottempera agli obblighi informativi previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.
- 4.3 Fermo quanto previsto al precedente articolo 4.1, lettera (f), l'amministratore delegato predispone con cadenza almeno annuale una relazione in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza poste in essere nel periodo di riferimento a cui è stata applicata un'esenzione ai sensi del presente articolo 4 della Procedura. Tale relazione è trasmessa al Comitato OPC tramite il segretario del consiglio di amministrazione.

5. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce, anche appositamente, un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ("**Comitato OPC**") composto da almeno 3 (tre) amministratori non esecutivi della Società, la maggioranza dei quali sono Amministratori Indipendenti, fermo restando che, per l'esame e la valutazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC è formato esclusivamente dai componenti dello stesso che sono Amministratori Indipendenti e Amministratori Non Correlati e, occorrendo, anche da un numero di ulteriori Amministratore Indipendenti della Società che siano anche Amministratori Non Correlati, i quali saranno selezionati in ordine di anzianità (dal più anziano di età al meno anziano di età) sino a quando il Comitato OPC competente a esercitare le proprie funzioni in relazione alla OPC di Maggiore Rilevanza risulti composto da 3 (tre) amministratori della Società che siano tutti Amministratori Indipendenti e Amministratori Non Correlati. Salvo ove diversamente previsto nel presente articolo 5 della Procedura, il Presidente del Comitato OPC è quello nominato dal consiglio di amministrazione o, a maggioranza dei suoi componenti, dal Comitato OPC ovvero, in assenza di tale nomina, il componente del Comitato OPC più anziano di età.
- 5.2 Il consiglio di amministrazione della Società può istituire il Comitato OPC anche mediante attribuzione delle relative competenze al Comitato Controllo e Rischi ("**CCR**") della Società, purché la composizione del CCR rispetti criteri di composizione di cui all'articolo 5.1 della Procedura (che, quindi, potrà esercitare tali funzioni per le OPC di Minore Rilevanza e per le OPC di Maggiore Rilevanza ove lo stesso risulti composto da Amministratori Non Correlati che siano, rispettivamente, in maggioranza o esclusivamente Amministratori Indipendenti). In tal caso, le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al CCR. Qualora le funzioni del Comitato OPC siano esercitate dal CCR, il Presidente del CCR sarà anche Presidente del Comitato OPC e il funzionamento del Comitato OPC sarà disciplinato dal regolamento del CCR.
- 5.3 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate che afferiscono alla remunerazione e al trattamento degli amministratori e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche ovvero alle materie oggetto della relazione sulla



- politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti (ivi inclusi eventuali deroghe), le funzioni dal Comitato OPC ai sensi della Procedura possono essere esercitate dal Comitato per la Remunerazione costituito nei limiti e secondo i criteri consentiti dal Regolamento OPC e dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tenuto anche conto della composizione del Comitato per la Remunerazione (che quindi potrà esercitare tali funzioni per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ove lo stesso risulti composto da Amministratori Non Correlati che siano, rispettivamente, in maggioranza o esclusivamente Amministratori Indipendenti). In tal caso: (i) le disposizioni della Procedura riferite al Comitato OPC si intenderanno riferite al Comitato per la Remunerazione, (ii) il Presidente del Comitato OPC sarà il Presidente del Comitato per la Remunerazione e (iii) il funzionamento del Comitato OPC sarà disciplinato dal regolamento del Comitato per la Remunerazione.
- 5.4 Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del collegio sindacale. Alle riunioni del Comitato OPC possono essere invitati a partecipare anche il *management* e eventuali esperti, professionisti o *advisor* incaricati dal Comitato OPC ovvero dalla Società o da sue società controllate (ivi inclusi, senza limitazione, gli Esperti Indipendenti).
- 5.5 Nel caso in cui, in relazione a una particolare Operazione con Parti Correlate, uno o più amministratori componenti del Comitato OPC non siano Amministratori Non Correlati, in relazione a tale Operazione il Comitato OPC sarà composto esclusivamente dai suoi componenti che sono Amministratori Non Correlati e, occorrendo, da un numero di Amministratori Non Correlati tale da consentire la soddisfazione dei requisiti di composizione del Comitato OPC di cui al precedente art. 5.1 della Procedura, i quali saranno selezionati in ordine di anzianità (dal più anziano di età al meno anziano di età).
- 5.6 Nel caso in cui un componente indipendente del Comitato OPC cessi per qualsiasi motivo dalla carica di amministratore di Brioschi o di componente del Comitato OPC, ovvero non sia più provvisto dei requisiti di indipendenza richiesti dal Regolamento OPC e dalla Procedura per assumere la carica di componente del Comitato OPC, il consiglio di amministrazione della Società può provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Indipendente quale componente del Comitato OPC in sostituzione del componente così cessato o non più provvisto dei requisiti di indipendenza, fermo restando che il consiglio di amministrazione provvederà alle sostituzioni necessarie per soddisfare i requisiti di composizione del Comitato OPC di cui all'art. 5.1 della Procedura.
- 5.7 Nel caso in cui, nel Consiglio di Amministrazione di Brioschi, non siano in carica almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trovano applicazioni i presidi alternativi di cui al successivo articolo 9 della Procedura.
- 5.8 Il Comitato OPC delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti che saranno individuati in base alle previsioni di cui al presente articolo 5 con riferimento alla particolare Operazione sottoposta al Comitato OPC.



6. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 6.1 Fermo il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 6.2 - 6.12 della Procedura, la decisione ed esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza può essere delegata a uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società o di una società controllata (anche in forza delle deleghe gestionali già conferite), con firma singola o congiunta.
- 6.2 In caso di OPC di Minore Rilevanza, l'Ufficio Societario fornisce preventiva informativa al Presidente del Comitato OPC il quale convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso (nella medesima riunione o in una riunione successiva) possa esprimere il proprio parere motivato di cui al presente Articolo 6 della Procedura.
- 6.3 L'organo competente ad approvare l'OPC di Minore Rilevanza e il Comitato OPC devono ricevere con congruo anticipo informazioni complete e adeguate in merito all'OPC di Minore Rilevanza sottoposta alla loro approvazione e valutazione. Qualora le condizioni dell'OPC di Minore Rilevanza siano definite di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 6.4 Prima dell'approvazione (mediante deliberazione o altrimenti, nel caso di operazione da approvarsi da parte di un organo unipersonale o comunque senza necessità di deliberazione) di un'OPC di Minore Rilevanza da parte dell'organo societario competente, il Comitato OPC esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'OPC di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere redatto per iscritto e deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato OPC che lo rilascia.
- 6.5 Un parere del Comitato OPC favorevole al compimento di un'OPC di Minore Rilevanza subordinatamente al fatto che l'Operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più condizioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle Operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.
- 6.6 In caso di parere negativo del Comitato OPC, la competenza ad approvare l'OPC di Minore Rilevanza è attribuita in ogni caso al consiglio di amministrazione della Società.
- 6.7 Il parere deve essere trasmesso all'organo societario competente ad approvare l'OPC di Minore Rilevanza – e, in ogni caso, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società – entro un termine ragionevole dopo il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 6.3 della Procedura e comunque in tempo utile per l'approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza.
- 6.8 Ai fini della redazione del parere previsto ai sensi del precedente articolo 6.2, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, anche se nominati direttamente dalla Società, dei quali verifica preventivamente l'indipendenza sulla base delle relazioni indicate al precedente articolo 1.7 della Procedura. Le spese per la consulenza degli Esperti Indipendenti non potranno essere superiori, per singola operazione, a Euro 15.000, salvo il potere del Presidente del consiglio di amministrazione



della Società di elevare tale importo in caso di operazioni di particolare complessità.

- 6.9 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è di competenza del consiglio di amministrazione della Società, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.10 Ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.11 Fermi gli obblighi di *reporting* interno previsti da altre fonti normative o regolamentari, gli amministratori esecutivi della Società o della società controllata forniscono al Comitato OPC, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza sottoposte alla procedura di cui al presente articolo 6 della Procedura.
- 6.12 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Market Abuse Regulation, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC ai sensi del presente articolo 6 della Procedura, nonché delle ragioni per cui si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere è contestualmente messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo oppure sul sito internet della Società.

7. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 7.1 Fermo restando il rispetto di quanto disposto dagli articoli 7.2 – 7.8 della Procedura, le OPC di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società, salvo che per le materie riservate dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.
- 7.2 Prima dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di un'OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'OPC di Maggiore Rilevanza. Il Comitato OPC può, in ogni caso, richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 7.3 Il consiglio di amministrazione della Società e il Comitato OPC devono ricevere con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate in merito all'OPC di Maggiore Rilevanza sottoposta alla loro approvazione e valutazione. Qualora le condizioni dell'OPC di Maggiore Rilevanza siano di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 7.4 Il consiglio di amministrazione approva l'OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'OPC di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla

correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato OPC (i) deve essere (i) redatto per iscritto, (ii) allegato al verbale della riunione del Comitato OPC che lo rilascia e (iii) trasmesso al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società entro un termine ragionevole dopo il ricevimento delle informazioni di cui al precedente articolo 7.2 e comunque in tempo utile per l'approvazione dell'operazione.

- 6.13 Ai fini della redazione del parere previsto ai sensi del precedente articolo 6.8, il Comitato OPC può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, anche se nominati direttamente dalla Società, dei quali verifica preventivamente l'indipendenza sulla base delle relazioni indicate al precedente articolo 1.7 della Procedura. Le spese per la consulenza degli Esperti Indipendenti non potranno essere superiori, per singola operazione, a Euro 40.000, salvo il potere del Presidente del consiglio di amministrazione della Società di elevare tale importo in caso di operazioni di particolare complessità.
- 7.5 Gli Amministratori Coinvolti nell'OPC di Maggiore Rilevanza si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 7.6 Ove applicabile, il verbale della deliberazione di approvazione dell'OPC di Minore Rilevanza deve contenere adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.7 Il consiglio di amministrazione della Società può approvare l'OPC di Maggiore Rilevanza anche in caso di parere negativo del Comitato OPC (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte del medesimo Comitato OPC all'esito dell'istruttoria) qualora: (i) ove consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria dei soci della Società abbia previamente autorizzato il compimento dell'OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 5), cod. civ. in assenza del voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati che partecipano alla votazione, sempre che questi ultimi rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (ferme restando quanto disposto dalle previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, al conflitto di interessi dei soci e le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente articolo 7.7 della Procedura.
- 7.8 Fermi gli obblighi di *reporting* interno previsti da altre fonti normative o regolamentari, gli amministratori esecutivi della Società o della società controllata forniscono al Comitato OPC, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla procedura di cui al presente articolo 7.

8. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 8.1 Quando un'Operazione con Parti Correlate è di competenza dell'assemblea dei soci della Società o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea da parte del consiglio di amministrazione della Società,



- troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni contenute nel precedente articolo 6, per quanto concerne le OPC di Minore Rilevanza e nel precedente articolo 7, per quanto concerne le OPC di Maggiore Rilevanza.
- 8.2 Qualora, in relazione a un'OPC di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea dei soci della Società sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, tale operazione non potrà essere realizzata qualora (i) siano presenti in assemblea Soci Non Correlati che rappresentino (in attuazione della facoltà attribuita dall'art. 11, terzo comma, del Regolamento OPC) almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società, e (ii) la maggioranza di tali Soci Non Correlati esprima un voto contrario all'operazione medesima (ferme restando le previsioni di legge e dello Statuto della Società relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci, nonché le previsioni in materia di conflitto di interessi). La proposta di deliberazione assembleare dovrà contenere una previsione che ne condizioni l'efficacia al raggiungimento della speciale maggioranza indicata dal presente articolo 8.2 della Procedura.
- 8.3 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, ove ciò sia espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermi gli obblighi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea dei soci della Società o che devono essere da questa autorizzate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal presente articolo 8 a condizione che:
- (a) il consiglio di amministrazione della Società che convoca l'assemblea chiamata a deliberare predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (b) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (a) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Regolamento OPC;
 - (c) se le valutazioni del collegio sindacale della Società di cui alla precedente lettera (a) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al precedente paragrafo 8.2; in caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società mette a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 8.4 Resta inteso che, per il periodo in cui lo statuto della Società non dovesse espressamente consentire quanto previsto dal precedente articolo 8.3 della Procedura, le previsioni contenute in tale articolo non troveranno applicazione.



9. PRESIDI ALTERNATIVI

9.1 Nel caso in cui, nel consiglio di amministrazione di Brioschi, non siano in carica almeno 2 (due) o 3 (tre) Amministratori Indipendenti che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione a una o più Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione quanto segue:

- (a) le delibere relative alle modifiche alla Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole non vincolante di un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione;
- (b) i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC ai sensi della Procedura per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti agli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione con Parti Correlate, ovvero, in loro assenza, a un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parti Correlate, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata);
- (c) le OPC di Minore Rilevanza e le OPC di Maggiore Rilevanza sono deliberate e/o eseguite previo parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione approvato da parte degli Amministratori Indipendenti eventualmente in carica che siano anche Amministratori Non Correlati in relazione all'Operazione, ovvero, in loro assenza, previo parere favorevole vincolante di un Esperto Indipendente nominato dal consiglio di amministrazione o del collegio sindacale (sempreché, in tal ultimo caso, i sindaci effettivi diano notizia agli altri sindaci effettivi degli eventuali interessi posseduti, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata).

10. DELIBERE-QUADRO

10.1 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, la Società può adottare delibere-quadro relative a una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

10.2 Ai fini dell'adozione di una delibera-quadro, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato sottopongono al Comitato OPC una proposta di delibera-quadro con espressa indicazione: (i) del tipo di categoria di Operazioni con Parti Correlate per le quali si chiede l'adozione della delibera-quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle Operazioni con Parte Correlata oggetto della delibera-quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera-quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.



- 10.3 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a 1 (un) anno e devono recare evidenza del tipo di Operazioni con Parti Correlate incluse, del prevedibile ammontare massimo di tali Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e della motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.
- 10.4 Le delibere-quadro per Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo superiore alla soglia di maggiore rilevanza determinata in applicazione dei criteri di cui al Regolamento OPC (le “**Delibere-Quadro di Maggiore Rilevanza**”) sono sottoposte all’approvazione del consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e sono soggette alle previsioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza di cui al precedente articolo 7 della Procedura, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo del Comitato OPC (o di mancata approvazione di un parere favorevole da parte del medesimo Comitato OPC all’esito dell’istruttoria), si applica *mutatis mutandis* quanto disposto al precedente articolo 7.7.
- 10.5 Le delibere-quadro per operazioni che, cumulativamente considerate, hanno un prevedibile ammontare massimo inferiore alla soglia di maggiore rilevanza determinata in applicazione dei criteri di cui al Regolamento OPC (le “**Delibere-Quadro di Minore Rilevanza**”) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza di cui al precedente articolo 6 della Procedura.
- 10.6 Fermi gli obblighi di *reporting* interno previsti da altre fonti normative o regolamentari, gli amministratori esecutivi della Società o della società controllata forniscono al Comitato OPC, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della Società, su base trimestrale, completa informativa sull’esecuzione delle delibere quadro.
- 10.7 Alle singole OPC concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 6 e 7 della Procedura. Le OPC concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

11. CASI DI URGENZA

- 11.1 In attuazione della facoltà prevista dal Regolamento OPC, nei casi in cui un’Operazione con Parti Correlate non sia di competenza dell’assemblea della Società e non debba essere da questa autorizzata, ove ciò sia espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza, fermi gli obblighi di cui all’art. 5 del Regolamento OPC (ove applicabili) e la riserva di competenza del consiglio di amministrazione della Società a deliberare sulle OPC di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 6 e 7 a condizione che:
- (a) qualora l’Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il Presidente del consiglio di amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell’Operazione con Parti Correlate;



- (b) tali Operazioni con Parti Correlate siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
 - (c) il consiglio di amministrazione della Società che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza, e il collegio sindacale della Società riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo da pubblicarsi per le OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 11.2 Resta inteso che, per il periodo in cui lo Statuto della Società non dovesse espressamente consentire quanto previsto dal precedente articolo 11.1 della Procedura, le previsioni contenute in tale articolo 11.1 non troveranno applicazione.

12. COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA CON L'ART. 154-BIS DEL TUF

- 12.1 L'ufficio del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società di cui all'art. 154-*bis* del TUF (il "**Dirigente Preposto**") garantisce il necessario coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (se redatto), nonché di ogni altra comunicazione finanziaria adottata dalla Società ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.
- 12.2 Le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 154-*bis* del TUF
- 12.3 Il Dirigente Preposto segnala al consiglio di amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che dovessero risultare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento tra la Procedura e le procedure amministrative e contabili di cui al precedente articolo 12.1 anche in conseguenza di modificazioni normative o dei principi contabili internazionali.

13. OBBLIGHI INFORMATIVI

- 13.1 Al fine di consentire alla Società un'adeguata verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Procedura, e comunque di agevolare l'ottemperanza agli obblighi di cui al Regolamento OPC e alla Procedura, sono tempestivamente fornite alla Società da parte dei soggetti controllanti e degli

altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, le informazioni (da essi conosciute) necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ed eventuali aggiornamenti.

14. INFORMATIVA AL PUBBLICO

- 14.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento OPC, nonché dall'articolo 17 del **Market Abuse Regulation**, ove applicabili.
- 14.2 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 della Market Abuse Regulation, il comunicato stampa dovrà contenere, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale disciplina, almeno le seguenti informazioni:
- (a) la descrizione dell'Operazione;
 - (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - (d) se l'Operazione sia o meno un'OPC di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
 - (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all'articolo 5 della Procedura;
 - (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti

15. MODIFICA DELLA PROCEDURA

- 15.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal consiglio di amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato OPC composto da almeno tre amministratori tutti Amministratori Indipendenti.
- 15.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il consiglio di amministrazione della Società, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere a una revisione della Procedura, tenendo conto tra l'altro delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, dell'efficacia della medesima e degli orientamenti Consob in materia di Regolamento OPC.
- 15.3 Nel caso in cui, nel consiglio di amministrazione della Società, non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, trovano applicazione i presidi alternativi di cui al precedente articolo 9.

16. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE

- 16.1 La Procedura entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione della Società.

APPENDICE

Definizioni di “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate” e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei principi contabili internazionali

1. Definizioni di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali

- 1.1 Ai fini del Regolamento e della Procedura valgono con riferimento alla Società le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate contenute nei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- 1.2 Per agevolare la consultazione della Procedura, nella presente Appendice sono riprodotte le definizioni in vigore alla data di ultima approvazione della Procedura come indicate nell'appendice al Regolamento. La presente Appendice sarà aggiornata di volta in volta dagli uffici societari della Società all'entrata in vigore di eventuali modificazioni o integrazioni.
- 1.3 Parti Correlate: una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, fermo restando che, ai fini della presente Appendice, l'entità che redige il bilancio indica la Società:
- (a) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
 - (b) un'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

1.4 Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

1.5 Operazioni con Parti Correlate: un'Operazione con Parte Correlata (o Operazione) è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "Parti Correlate" e di "Operazioni con Parti Correlate" secondo i principi contabili internazionali

2.1 I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

2.2 Dirigenti con Responsabilità Strategiche: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Società [IAS 24, paragrafo 9], come individuati con apposita deliberazione dal consiglio di amministrazione della Società.

2.3 Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.